

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio per l'accesso al credito delle imprese	credito@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2558 fax + 39 040 377 2463 I - 34132 Trieste, via Trento 2

**Accordo del credito 2019. Attuazione dell'articolo 2, comma 69 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 1, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).**

**Il Direttore del Servizio**

**Visto** l'accordo denominato "Nuovo accordo per il credito 2019", siglato il 15 novembre 2018 dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni di rappresentanza delle imprese, il quale al punto 2.1.1 (Impresa in ripresa 2.0) prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e allungare la scadenza dei finanziamenti;

**Rilevato** che, ai sensi del punto 2.2.2 del Nuovo accordo per il credito 2019, sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di *leasing* finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a pubblicarlo sul proprio sito *internet*;

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la quale all'articolo 2, comma 69 bis, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), stabilisce fra l'altro che l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità alle operazioni di sospensione e allungamento del Nuovo accordo per il credito 2019 per i finanziamenti assistiti dai contributi previsti dalle disposizioni di incentivazione regionale comprese nell'elenco di cui al comma 68 del medesimo articolo;

**Rilevato** che il sopra citato comma 68 dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009 alle lettere sotto richiamate elenca le seguenti disposizioni:

- a) articolo 142 della legge regionale 5/1994;
- b) articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996;
- c) articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002;
- d) articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005;
- d bis) titolo I della legge regionale 20/1985;
- d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001;
- d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002;
- d quinquies) articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico);

**Ritenuto** di dare attuazione a quanto stabilito all'articolo 2, comma 69 bis, della legge regionale

24/2009, in materia di ammissibilità dei finanziamenti oggetto di contributi in base alle disposizioni di incentivazione regionale, come elencate dall'articolo 2, comma 68, della legge 24/2009 medesima, alle operazioni di sospensione e allungamento dell'Accordo per il credito 2019, disponendo la relativa segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

**Visto** il testo vigente del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., il quale all'articolo 21 prevede che, in base al combinato disposto delle lettere a) e k), il direttore di servizio adotta gli atti di competenza del servizio e ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale;

**Vista** l'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363, come successivamente modificata, la quale dispone che il Servizio per l'accesso al credito delle imprese, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera a), provvede al coordinamento e attua gli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive, con riferimento al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) e agli altri strumenti di agevolazione all'accesso al credito a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, in collaborazione con i Servizi delle direzioni centrali competenti per materia;

#### **decreta**

**1.** è deliberata, ai sensi dell'articolo 2, comma 69 bis della legge regionale 24/2009, l'ammissibilità alle operazioni di sospensione e allungamento previste dal Nuovo accordo per il credito 2019 dei finanziamenti assistiti dai contributi di cui alle disposizioni di incentivazione regionale comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 68, della legge regionale 24/2009, di seguito riportate:

- articolo 142 della legge regionale 5/1994;
- articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996;
- articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002;
- articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005;
- titolo I della legge regionale 20/1985;
- articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001;
- articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002;
- articolo 1 della legge 424/1989.

**2.** il presente decreto è segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Direttore del Servizio  
Diego Angelini  
(firmato digitalmente)